



Annamaria Racioppi
Notaio

Repertorio n. 14.773

Raccolta n. 9.943

ATTO MODIFICATIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì undici novembre duemilaventiquattro

- 11 novembre 2024 -

Alle ore 11,40 (undici e minuti quaranta).

In Potenza, nel mio studio, alla Via Tora n. 23.

Innanzi a me D.ssa Annamaria Racioppi, Notaio in Potenza, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

SONO COMPARSI

- **BONSERA Santino Giuseppe**, nato a Tramutola (PZ) il dì 1° novembre 1940, con residenza in Potenza al Piazzale Budapest n. 24; C.F.: BNS STN 40S01 L326W;

- **MORLINO Aldo**, nato ad Atella (PZ) il 13 marzo 1949, con residenza in Potenza al Vico Nicola Mignogna n. 1; C.F.: MRL LDA 49C13 A482G;

- **SCOPA Antonio**, nato a Tito (PZ) il 23 luglio 1956, con residenza in Potenza alla Via Pierre De Coubertin n. 32; C.F.: SCP NTN 56L23 L181E.

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella espressa e rispettiva qualità di Presidente, Vice-Presidente e di Consigliere del Consiglio dei Fondatori della:

"Fondazione Premio Letterario Basilicata ETS", con sede in Potenza, alla Via Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, C.F.: 96105780769; iscritta al repertorio n. 139536 (protocollo del 13 giugno 2024 n. 013481) del RUNTS tenuto presso la Regione Basilicata.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, nonché qualifica, io Notaio sono certo, dichiarano di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non richiederla e BONSERA Santino Giuseppe, nella espressa qualità di Presidente del Consiglio dei Fondatori, mi dichiara che, in questo giorno, ora e luogo

si è riunito

il Consiglio dei Fondatori della Fondazione predetta, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche statutarie;

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto della Fondazione e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente BONSERA Santino Giuseppe, il quale mi richiede di redigere il presente verbale.

Io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente

constatato

che la presente adunanza è totalitaria, pur regolarmente convocata a norma dell'art. 12 dello Statuto della Fondazio

Registrato a Potenza

il dì 11 novembre 2024

al n. 4613

Serie 1T

ne - come assicura e garantisce lo stesso Presidente;

dichiara

la presente adunanza validamente e regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra le ragioni di opportunità che suggeriscono una integrazione e/o rimodellamento di alcuni articoli dello statuto al fine di prevedere soluzioni operative che rendono più snella la gestione dell'ente anche mediante la previsione della figura del Presidente Onorario della Fondazione, con una maggiore individuazione e specificazione degli organi della fondazione medesima. Pertanto, con tale finalità, suggerisce la previsione della facoltà di istituzione di sedi operative, sia in Italia che all'estero demandata al Consiglio dei Fondatori, con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto.

Suggerisce, inoltre la specificazione, all'articolo 11 dedicato agli organi ed uffici della Fondazione, della figura del Presidente della Fondazione e l'inserimento di quella del Presidente Onorario, con previsione del nuovo articolo 18, contenente i poteri e le competenze del nuovo organo ed il conseguente adattamento degli articoli condizionati dal novellato funzionamento dell'organo di presidenza, con rinumerazione degli articoli a seguito dell'inserimento dell'art. 18.

Pertanto, propone di approvare la modifica dell'art. 2 (Sede), art. 11 (Organi ed uffici della Fondazione), art. 16 (Consiglio di Amministrazione), art. 17 (Presidente della Fondazione), art. 19 (Il Comitato Tecnico - Scientifico) e l'inserimento dell'art. 18 (Presidente Onorario).

L'adunanza, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

Delibera

1) di modificare l'art. 2 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

"ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Potenza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio dei Fondatori e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di istituire sedi operative sia in Italia che all'estero."

2) di modificare l'art. 11 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

"ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario;
- il Consiglio dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti, se presente;
- il Consiglio di Amministrazione, se nominato;

- Il Comitato Tecnico-Scientifico;

- l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

E', altresì, ufficio stabile della Fondazione il responsabile della comunicazione e delle attività culturali.";

3) di modificare l'art. 16 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

"ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione non è organo obbligatorio e si costituisce solo qualora la fondazione abbia soci Partecipanti a norma dell'art. 9 dello statuto.

Quando nominato, è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, la cui nomina avviene come segue:

4 (quattro) dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

3 (tre) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

In ogni caso il numero dei componenti della parte pubblica deve essere inferiore al numero dei componenti dei soggetti privati, al fine di garantire alla Fondazione l'indipendenza e la qualifica di ETS.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinnovati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,

donazioni e contributi;

- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa

del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo

posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

4) di modificare l'art. 17 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

"ART. 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

17.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio dei Fondatori ed è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio medesimo.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Sia il Consiglio dei Fondatori che il Consiglio di Amministrazione possono nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

5) di inserire il nuovo art. 18 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

"ART. 18 - PRESIDENTE ONORARIO

Può essere nominato dal Consiglio dei Fondatori un Presidente Onorario.

Il Presidente onorario rappresenta la continuità della Fondazione e degli scopi che si era prefissata nel nome che si è data, e ha il compito di tutelare il buon nome di questa.

E' individuato tra coloro che si siano distinti per meriti

particolari nelle attività di interesse della Fondazione e che condividano le finalità di quest'ultima, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

E' compito del Presidente della Fondazione svolgere le consultazioni dei componenti del Consiglio dei Fondatori, al fine di individuare il soggetto in grado di ottenere la maggioranza dei consensi necessari per l'elezione alla carica di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario:

- svolge attività di consulenza e collabora con la Fondazione nella definizione dei programmi e delle sue attività;
- può partecipare a tutte le adunanze di tale organo, senza diritto di voto;
- può essere nominato dal Consiglio dei Fondatori Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 19.

La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio dei Fondatori, per la durata fissata da quest'ultimo all'atto della nomina."

6) di modificare l'art. 19 del vigente Statuto della Fondazione, il quale avrà il nuovo seguente tenore:

ART. 19 - IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

19.1 Il Comitato Tecnico - scientifico, composto da un massimo di cinque persone, viene nominato dal Consiglio dei Fondatori, successivamente alla sua costituzione, fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

19.2 Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, salvo il caso in cui il Coordinatore sia nominato dal Consiglio dei Fondatori nella persona del Presidente Onorario.

19.3 Il Comitato Tecnico - scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

- a)** cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
- b)** svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- c)** fornisce, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali, con particolare riguardo alla organizzazione di convegni, seminari, premiazioni - e segnatamente avuto riguardo all'organizzazione annuale del citato "PREMIO LETTERARIO BASILICATA" - iniziative e

ditoriali ed artistiche, progetti di ricerca e di comunicazione a stampa e multimediale ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.

19.4 Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Coordinatore, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro. Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Fondatori; esso delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale.

Il loro incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione."

Il testo dello Statuto della Fondazione, con incorporate le modifiche innanzi deliberate, viene consegnato a me Notaio, che provvedo ad allegarlo al presente verbale, sotto la **lettera A)**, con dispensa espressa per me Notaio dalla lettura.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico della Fondazione.

Viene conferito disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio dei Fondatori ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda necessaria, utile od opportuna per l'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Non essendovi altro a deliberare e non chiedendo, alcuno degli intervenuti, la parola, la presente adunanza viene sciolta ed il presente verbale viene dichiarato chiuso, alle ore 12,10 (dodici e minuti dieci).

Del presente verbale, scritto con sistema elettronico a norma di legge, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno, su quattro fogli per dodici facciate e quanto sin qui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 12,10 (dodici e minuti dieci).

Firmato: Santino Giuseppe Bonsera, Aldo Morlino, Antonio Scopa, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato A) al n. 9.943 di Raccolta

STATUTO

della "Fondazione Premio Letterario Basilicata ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata **"Fondazione Premio Letterario Basilicata ETS"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Potenza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio dei Fondatori e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di istituire sedi operative sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale **di cui all'art. 5, lettera i) del D.Lgs. 117/2017:**

- contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura attraverso la istituzione, la cura e la gestione di una biblioteca sociale, con periodiche conversazioni illustrative dei vari aspetti della vita culturale, sociale, scientifica ed economica regionale nazionale e internazionale, creando importanti opportunità di crescita e di arricchimento intellettuale per tutti;

- organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, su problematiche che la realtà storica, politica, sociale, economica, scientifica e religiosa pone nella sua evoluzione alla coscienza degli uomini, curando la diffusione dei risultati intellettuali della predette attività attraverso la pubblicazione degli Atti, articoli, opuscoli utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;

- promuovere, incoraggiare e valorizzare la cultura, la scienza e l'arte lucana con concrete iniziative di sostegno, in particolare per i giovani, favorendone la diffusione in ambito regionale e nazionale;

- valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale;

- svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

- agevolare lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo

svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia

e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento delle problematiche degli scopi statutari;

- organizzare iniziative culturali tese a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione, anche in campo nazionale e internazionale, dei Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali della Basilicata;

- organizzare lo svolgimento di corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e studi;

- promuovere l'organizzazione di eventi multimediali e la stipula di convenzioni con Enti, pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- realizzare specifici progetti di innovazione della fruizione della cultura in ogni sua forma, anche attraverso i canali telematici ed online;

- curare la pubblicazione di libri, riviste ed opuscoli;

- promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe e tutte quelle attività che contribuiscono alla crescita della vita intellettuale cittadina e regionale, anche nella prospettiva della salvaguardia delle identità lucana pur in una visione di valori nazionali.

Per la realizzazione delle sue finalità, la Fondazione, anche attraverso l'evento culturale denominato "PREMIO LETTERARIO BASILICATA", organizza premiazioni per opere di talento, convegni di studio, conferenze, dibattiti, presentazione di libri e pubblicazioni, mostre d'arte et simili, con lo scopo di incoraggiare e favorire la produzione letteraria, artistica e scientifica italiana, con particolare riguardo al Mezzogiorno e alla Basilicata.

La Fondazione, apartitica e aconfessionale, non lucrativa, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza, di efficacia, di democraticità e non discriminazione, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.

La Fondazione, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità;

tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, il tutto in conformità alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra individuate e comunque nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione potrà tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si renda opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, ai sensi della **lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore**;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- avvalersi, per il raggiungimento delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore, di lavoratori dipendenti e di volontari, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 del medesimo Codice.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad **Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila e zero centesimi)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazio-

ne resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per

perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8 - FONDATORI

8.1 Socio Fondatore è l'Associazione Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi.

Possono assumere la qualifica di Fondatori, successivamente alla costituzione, persone fisiche, enti pubblici o/o privati che per particolari meriti o apporti patrimoniali, siano ammessi a far parte della Fondazione con delibera del Consiglio dei Fondatori.

I nominativi dei Soci Fondatori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso dalla partecipazione.

In caso di decesso del socio fondatore persona fisica subentreranno gli eredi.

ART. 9 - PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del

Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio dei Fondatori, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 La decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- comportamenti pregiudizievoli o che ledono l'onore della Fondazione;

- estinzione delle persone giuridiche, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio dei Fondatori.

ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;

- il Presidente Onorario;

- il Consiglio dei Fondatori;

- l'Assemblea dei Partecipanti, se presente;

- il Consiglio di Amministrazione, se nominato;

- Il Comitato Tecnico-Scientifico;

- l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

E', altresì, ufficio stabile della Fondazione il responsabile della comunicazione e delle attività culturali.

ART. 12 - CONSIGLIO DEI FONDATORI

12.1 Il Consiglio dei Fondatori è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri scelti dai Fondatori o dai rappresentanti scelti dai Fondatori persone giuridiche.

In ogni caso il numero dei componenti della parte pubblica

deve essere inferiore al numero dei componenti dei soggetti privati, al fine di garantire alla Fondazione l'indipendenza e la qualifica di ETS.

12.2 Il Consiglio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina, eventualmente determinandone il compenso, i membri ad esso spettanti in seno al Consiglio di Amministrazione, che in ogni caso devono essere la maggioranza del Consiglio stesso;
- revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, anche se nominati dall'Assemblea di Partecipazione;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- nomina il responsabile della comunicazione e delle attività culturali, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, determinandone il compenso, i compiti e la natura dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- ha tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione ove questo non sia costituito;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

12.4 Il Consiglio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dalla persona designata dal Consiglio.

12.7 Delle riunioni del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI FONDATORI

13.1 Il Consiglio dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione non è organo obbligatorio e si costituisce solo qualora la fondazione abbia soci Partecipanti a norma dell'art. 9 dello statuto.

Quando nominato, è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, la cui nomina avviene come segue:

4 (quattro) dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

3 (tre) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

In ogni caso il numero dei componenti della parte pubblica deve essere inferiore al numero dei componenti dei soggetti privati, al fine di garantire alla Fondazione l'indipendenza e la qualifica di ETS.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo

posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque

mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

17.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio dei Fondatori ed è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio medesimo.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Sia il Consiglio dei Fondatori che il Consiglio di Amministrazione possono nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18 - PRESIDENTE ONORARIO

Può essere nominato dal Consiglio dei Fondatori un Presidente Onorario.

Il Presidente onorario rappresenta la continuità della Fondazione e degli scopi che si era prefissata nel nome che si è data, e ha il compito di tutelare il buon nome di questa.

E' individuato tra coloro che si siano distinti per meriti particolari nelle attività di interesse della Fondazione e che condividano le finalità di quest'ultima, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

E' compito del Presidente della Fondazione svolgere le consultazioni dei componenti del Consiglio dei Fondatori, al fine di individuare il soggetto in grado di ottenere la maggioranza dei consensi necessari per l'elezione alla carica di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario:

- svolge attività di consulenza e collabora con la Fondazione nella definizione dei programmi e delle sue attività;
- può partecipare a tutte le adunanze di tale organo, senza diritto di voto;
- può essere nominato dal Consiglio dei Fondatori Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 19.

La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio dei Fondatori, per la durata fissata da quest'ultimo all'atto della nomina.

ART. 19 - IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

19.1 Il Comitato Tecnico - scientifico, composto da un massimo di cinque persone, viene nominato dal Consiglio dei Fondatori, successivamente alla sua costituzione, fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

19.2 Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, salvo il caso in cui il Coordinatore sia nominato dal Consiglio dei Fondatori nella persona del Presidente Onorario.

19.3 Il Comitato Tecnico - scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;

b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;

c) fornisce, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle iniziative culturali, con particolare riguardo alla organizzazione di convegni, seminari, premiazioni - e segnatamente avuto riguardo all'organizzazione annuale del citato "PREMIO LETTERARIO BASILICATA" - iniziative editoriali ed artistiche, progetti di ricerca e di comunicazione a stampa e multimediale ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio.

19.4 Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Coordinatore, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro. Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Fondatori; esso delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale.

Il loro incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese

sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

20.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

20.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Attesta, inoltre, che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

20.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

20.4 L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio dei Fondatori. Nomina nel suo seno il Presidente.

20.5 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

20.6 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere alla Fondazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

20.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 - CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applica-

	no le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Firmato: Santino Giuseppe Bonsera, Aldo Morlino, Antonio Scopa, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.	
--	---	--

[illegible]